



Automobile Club D'Italia
Unità Territoriale di Pistoia

DETERMINAZIONE DI SPESA n. 3 del 3 giugno 2025

OGGETTO: Adesione alla Convenzione Consip, denominata “*Convenzione per la fornitura di energia elettrica a prezzo variabile e servizi connessi per tutte le Pubbliche* Toscana, CIG: B2B7812E36 , aggiudicato alla società Edison Energia S.p.A. - CIG derivato: B71EE71A4F

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO il “*Regolamento per l'adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento delle spese in ACI*”, per il triennio 2023-2025, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 24 gennaio 2023, ai sensi e per gli effetti dell'art.2 del D.L. n.101/2013, convertito, con modifiche, nella Legge n.125/2013 come integrato dall'art.50, co. 3bis del D.L. n.124/2019, convertito in Legge n.157/2019;

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, “*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici*” a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il *Codice di comportamento* dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014, modificato nella seduta del 22 luglio 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017 e dell'8 aprile 2021;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017, del 25 luglio 2017, del 8 aprile 2019 e del 23 marzo 2021;

VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Federazione ACI 2025-2027 (PIAO), con particolare riferimento alla Sezione Anticorruzione e Trasparenza;

VISTA la normativa in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i., nonché le disposizioni di cui all'art.28 del D.Lgs. 36/2023;

VISTA la Deliberazione n.45 dell'11 aprile 2025 avente ad oggetto “*Ordinamento dei servizi di organizzazione dell'Automobile Club d'Italia*”

VISTO il provvedimento prot. n.002834/23 del 15/06/2023 con il quale il Segretario Generale ha conferito al sottoscritto, con decorrenza dal 15/06/2023 e scadenza al 14/06/2025, l'incarico di Responsabile dell'Unità Territoriale di Pistoia ;

VISTO il *Regolamento di Amministrazione e Contabilità* dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett. o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal

Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO, in particolare, l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il budget annuale per l'anno 2025, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 31 ottobre 2024;

VISTO il Budget di gestione per l'esercizio 2025, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 4034 del 4 dicembre 2024 che, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2025, ha stabilito in € 40.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni;

VISTO l'art.50 del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del medesimo decreto;

VISTO l'art. 17, comma 2, del citato D.Lgs. n.36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), secondo il quale, in caso di affidamento diretto, la decisione di contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.14, comma 4 del Codice il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "*Manuale delle Procedure amministrativo – contabili*" dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n.2872 del 17.02.2011;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 ed, in particolare l'art. 3, relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTI, in merito alla nomina e alle funzioni del RUP, gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. e l'art.15 del Codice dei contratti pubblici, nonché l'art.12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, che stabilisce che con la determinazione a contrarre, o con apposito provvedimento, è nominato un Responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, salva la nomina di un responsabile del procedimento per una o più delle predette fasi, nominato nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare;

VISTO l'art.16 del D.Lgs. n.36/2023 e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, relativi all'obbligo di astensione dall'incarico del Responsabile del progetto in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RITENUTO di svolgere le funzioni di Responsabile del progetto, in conformità all'art.5 della Legge n.241/90 e s.m.i.;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i. il quale prevede che, nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza

e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro, mentre le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

VISTO l'articolo 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito, nella L. n. 135/2012, come modificato dall'art. 1, c. 494, L. 28/12/2015 n. 208, che prevede che, relativamente ad alcune categorie merceologiche, tra le quali rientra l'energia elettrica, le amministrazioni pubbliche inserite nell'elenco ISTAT, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, siano tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 445, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dagli stessi predetti soggetti, rimanendo salva la possibilità di procedere ad affidamenti anche al di fuori delle dette modalità a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 3 per cento per l'energia elettrica rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali;

TENUTO CONTO che il sistema di ricorso alle Convenzioni Consip, introdotto dall'art. 26, legge n. 488/1999 e dall'art. 58, legge n. 388/2000, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione delle deliberazioni di acquisto, né d'impegno di spesa da parte delle pubbliche amministrazioni;

PREMESSO che è necessario assicurare la continuità della fruizione dell'energia elettrica, tenuto conto che in data 31 luglio 2025 verrà a scadenza l'adesione, da parte di ACI – Unità Territoriale di Pistoia alla Convenzione Consip SpA denominata "Energia Elettrica 21" relativamente al lotto 8 (CIG: B1F6AE34DE), aggiudicato alla società A2A Energia S.p.A., per il periodo dal 01/08/2024 al 31/07/2025;

CONSIDERATO quanto previsto dalla vigente normativa in ordine all'obbligo delle stazioni appaltanti di contribuire, per affidamenti di qualunque importo, al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal vigente Piano d'Azione per la sostenibilità ambientale, tra i quali l'applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM);

VISTO l'art.58, comma 1, della Legge n.388/2000 che ha conferito all'organismo societario Consip SpA il compito di stipulare, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art.26 della L. 488/1999 ,e s.m.i. , in base al quale le imprese fornitrici, individuate a seguito di procedura di gara espletata ai sensi del Codice dei Contratti, si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da parte di Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dagli altri soggetti legittimati, ai sensi della normativa vigente in materia;

VISTI i decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, con i quali il Ministero ha affidato alla Consip Spa, tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, la conclusione, per conto del Ministero medesimo e delle altre pubbliche amministrazioni, delle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni stesse, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema ed al controllo e monitoraggio dei consumi della spesa pubblica;

VISTO che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi, a tutti gli effetti, tra le pubbliche amministrazioni contraenti e i fornitori attraverso l'emissione degli Ordinativi di fornitura nei quali

sono indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione, secondo le modalità ed i termini indicati nelle condizioni generali della Convenzione;

VERIFICATO che sul sito www.acquistinretepa.it è attiva, dal 13/02/2025 e fino al 13/02/2026 la Convenzione per l'affidamento della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, edizione 22, stipulata da Consip SpA con la società Edison Energia S.p.A., aggiudicataria del lotto geografico 8 per la regione Toscana, CIG B2B7812E36;

TENUTO CONTO che la Convenzione ha ad oggetto la fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi con prezzi differenziati in funzione della tipologia di utenza, nonché la predisposizione, a cura della Società aggiudicataria di tutti gli atti necessari all'attivazione della stessa fornitura ed al monitoraggio costante dei consumi con l'ulteriore beneficio, per l'amministrazione, di utilizzare un contratto con prezzi e condizioni trasparenti;

PRESO ATTO per quanto concerne le modalità di fornitura, ad oggi è possibile la sola attivazione della fornitura di energia elettrica a prezzo variabile;

CONSIDERATO che, sulla base dei consumi medi registrati nel corso degli ultimi dodici mesi, delle condizioni di somministrazione dell'energia e dei servizi previsti nella convenzione Consip "Energia Elettrica 22", e tenendo conto dei rischi connessi all'oscillazione dei prezzi dell'energia elettrica, in ragione dell'andamento del Prezzo Unico Nazionale (PUN), è previsto un fabbisogno stimato in 23.000 kWh, si ritiene di aderire alla soluzione a prezzo variabile con tariffe da fonte rinnovabile (Opzione Verde), per una presumibile spesa complessiva annua pari ad €7500,00, oltre IVA, per il periodo dal 1^a agosto 2025 al 31 luglio 2026;

TENUTO CONTO che l'Opzione verde si pone in linea con quanto disposto dall'art.57, comma 2 del D.lgs n.36/2023 e s.m.i. in ordine all'obbligo delle stazioni appaltanti di contribuire, per affidamenti di qualunque importo, al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal vigente piano di azione per la sostenibilità ambientale, tra i quali l'applicazione dei criteri ambientali minimi (c.d. CAM);

PRESO ATTO che, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della Guida alla Convenzione, la data di inizio dell'erogazione dell'energia decorre, per le forniture a prezzo variabile, da:

- il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore, per gli ordini ricevuti entro le ore 24:00 del 10 del mese;
- il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore per gli ordini ricevuti dopo le ore 24:00 del 10 del mese;

RITENUTO, alla luce di quanto suesposto, di aderire alla Convenzione "Energia Elettrica 22" stipulata da Consip SpA con la società Edison Energia SpA, aggiudicataria del lotto 8 per la Regione Toscana, alle condizioni ed ai termini previsti nella stessa Convenzione e fino alla concorrenza dei quantitativi massimi disponibili;

RAVVISATO che l'adesione alla Convenzione Consip in vigore si inserisce nel quadro degli interventi finalizzati a controllare la spesa ed a garantire una gestione economica ed efficiente, in quanto l'Ente potrà usufruire delle opportunità di risparmio offerte, senza alcun onere gestionale aggiuntivo ed il fornitore darà tutta l'assistenza necessaria per assicurare il controllo dei consumi, assumendosene, in virtù della Convenzione, il relativo onere;

VISTO l'interesse pubblico a garantire il perseguimento di obiettivi di efficienza e di miglioramento dell'utilizzazione delle risorse strumentali della pubblica amministrazione e della elevazione degli standard qualitativi ed economici della gestione, nonché il mantenimento nel tempo degli effetti e delle misure di contenimento della spesa per la più efficace realizzazione del principio costituzionale di buon andamento, tenuto, altresì, conto dei criteri minimi ambientali approvati dal DM 7 marzo 2012 che hanno lo scopo, tra gli altri, di ridurre l'uso delle risorse naturali e sviluppare le fonti energetiche rinnovabili nonché delle disposizioni in materia di efficientamento delle spese

energetiche e dei consumi di cui all'art.14 del decreto legge 7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.94;

VISTI l'art.1, comma 67, della legge 23/12/2005 n.266 e le istruzioni operative dell'ANAC che, al paragrafo 3 -Esenzione dalla contribuzione, stabiliscono che sono elusi dal versamento del contributo le fattispecie di contratti di adesione ad accordi quadro o convenzioni;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e, in particolare, l'art. 3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

PRESO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva della suddetta società, Edison Energia Spa, tramite la piattaforma "Durc on line", risultata in regola con il pagamento degli oneri contributivi e previdenziali; , risultando in regola con il pagamento degli oneri contributivi e previdenziali;

CONSIDERATO che, per la fornitura in argomento, non deve essere predisposto il Documento Unico di valutazione da rischi da interferenza (DUVRI), in quanto le prestazioni rientrano nell'ipotesi di cui all'art. 26, comma 3-bis, del D.lgs 81/2008 e s.m.i.;

PRESO ATTO che il numero di CIG identificativo della Convenzione è il n.B2B7812E36 e che il CIG derivato relativamente all'ordinativo di fornitura ACI è il n B71EE71A4F

VISTI la Convenzione "Energia elettrica 22", per il lotto 8 stipulata tra Consip e Edison Energia Spa ed i relativi allegati;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura budget dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio dell'Ente;

DETERMINA

sulla base delle motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante della presente determinazione e considerato che il fine del presente affidamento è assicurare la fornitura di energia elettrica, essenziale al regolare funzionamento degli uffici dell'Unità Territoriale di Pistoia:

- di dare atto che è attiva la Convenzione denominata "*Energia Elettrica 22 - Convenzione per la fornitura di energia elettrica a prezzo variabile e servizi connessi per tutte le Pubbliche Amministrazioni*", aggiudicata alla società Edison Energia SpA, per la Toscana lotto geografico 8, e che, con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a fornire energia elettrica ed i servizi di cui al citato lotto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo stabilito;
- di autorizzare l'adesione da parte dell'Unità Territoriale di Pistoia alla suddetta Convenzione Consip denominata "*Energia Elettrica 22 - Convenzione per la fornitura di energia elettrica a prezzo variabile e servizi connessi per tutte le Pubbliche Amministrazioni*", per 12 mesi, tramite la sottoscrizione ed invio online dell'apposito Ordinativo di fornitura disponibile sulla piattaforma di e-procurement del sito "www.acquistinretepa.it", come previsto al punto 6 della Guida alla Convenzione, nell'ambito del lotto n. 8 della Regione Toscana;
- di precisare che l'adesione avverrà con l'attivazione della tariffa a prezzo variabile da fonte rinnovabile (Opzione Verde), alle condizioni tutte della Convenzione medesima ed ai prezzi ivi stabiliti, per una durata di 12 mesi, a decorrere dal 1 agosto 2025, data di attivazione e fino al 31 luglio 2026, per un valore presunto di €7.500,00 IVA esclusa;

- di stabilire che, per effetto dell'adesione alla suddetta Convenzione Consip Energia Elettrica 22, la società Edison Energia SpA dovrà eseguire la fornitura di energia elettrica e servizi connessi presso la sede dell'ufficio sita in Pistoia, via Ricciardetto 2, POD IT001E45635317 ;
- di impegnare l'importo complessivo di € 7.500,00, oltre IVA, sul conto Co. Ge. n. 410723003 "Fornitura di energia elettrica" a valere sui budget di gestione assegnati e da assegnare per gli esercizi finanziari 2025 e 2026 all'Unità territoriale di Pistoia, quale Centro di Responsabilità Gestore n.4691, suddiviso nel modo seguente:
 - € 3125,00, IVA esclusa, per l'esercizio finanziario 2025
 - € 4375,00, IVA esclusa, per l'esercizio finanziario 2026
- di dare atto che il numero di CIG identificativo della Convenzione è il n..B2B7812E36 e che il CIG derivato, relativamente all'ordinativo di fornitura ACI, è il n.B71EE71A4F e che, trattandosi di adesione a Convenzione Consip, il contributo a favore dell'ANAC non è dovuto.

Le funzioni di Responsabile di Progetto di cui all'art.15 del D.Lgs n.36/2023 sono svolte dalla sottoscritta, Responsabile dell'Unità Territoriale ACI di Pistoia .

La sottoscritto/a dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, per quanto a propria conoscenza ai fini del presente affidamento e sulla base della documentazione della procedura:

- che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35-bis del decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i.;
- di astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 16 del Codice dei contratti pubblici, all'assolvimento dell'incarico in caso di conflitto di interessi, per quanto a propria conoscenza, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- di non incorrere, per quanto a propria conoscenza, in una delle ipotesi previste dall'art. 51 del c.p.c. e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'assunzione del provvedimento.

La *governance* e l'esecuzione del contratto sono dirette dal Responsabile del progetto che dovrà svolgere tutte le attività di monitoraggio e verifica della regolare esecuzione dell'ordinativo di fornitura e controllare i livelli di qualità delle prestazioni.

Del presente provvedimento sarà data pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Bandi di gara e contratti", in conformità alla normativa vigente.

La Responsabile dell'Unità Territoriale
di Pistoia
Dott.ssa Gianna Guiducci

